

PROTOCOLLO D'INTESA CONSOB E BANCA D'ITALIA SUL RITARDO DELLA COMUNICAZIONE AL PUBBLICO DI INFORMAZIONI PRIVILEGIATE

- Consob e Banca d'Italia hanno sottoscritto in data 25 luglio 2022 il **protocollo d'intesa per la collaborazione nei procedimenti di autorizzazione al ritardo della comunicazione al pubblico di informazioni privilegiate**, ai sensi dell'articolo 17, paragrafi 5 e 6 del Regolamento (UE) n. 596/2014 relativo agli abusi di mercato (c.d. Regolamento MAR) consultabile al seguente [link](#).
- Con la finalità di salvaguardare la stabilità del sistema finanziario, l'**art. 17, paragrafo 5 del Regolamento MAR consente ad un emittente** con titoli quotati in un mercato regolamentato o negoziati su un sistema multilaterale di negoziazione che sia un **ente creditizio o un istituto finanziario di ritardare**, sotto la propria responsabilità, **la comunicazione al pubblico di informazioni privilegiate** (comprese ad esempio le informazioni legate a un problema temporaneo di liquidità) **a condizione che sia soddisfatte tutte le seguenti condizioni**: a) la comunicazione delle informazioni privilegiate comporti il rischio di compromettere la stabilità finanziaria dell'emittente e del sistema finanziario; b) sia nell'interesse pubblico ritardare la comunicazione; c) sia possibile garantire la riservatezza delle informazioni. Al ricorrere di dette condizioni, la Consob può autorizzare il ritardo della comunicazione al pubblico dell'informazione che si qualifica quale "informazione privilegiata" ai sensi del Regolamento MAR, consultando preventivamente la Banca d'Italia affinché esprima il proprio parere al riguardo.
- Il Protocollo – **entrato in vigore alla data della sua sottoscrizione (i.e. 25 luglio 2022)** – ha ad oggetto le modalità, i tempi e i contenuti delle interazioni finalizzate al rilascio alla Consob del parere della Banca d'Italia sul rischio che la comunicazione di informazioni privilegiate possa comportare per la stabilità dell'emittente e del sistema finanziario, nonché sulla sussistenza dell'interesse pubblico al ritardo.
- In particolare, il Protocollo stabilisce che, a fronte della presentazione da parte di un Emittente di un'istanza di autorizzazione al **ritardo della comunicazione al pubblico di informazioni privilegiate** ai sensi dell'art. 17, paragrafo 5 del MAR, la **Consob invii alla Banca d'Italia richiesta di consultazione** con la massima tempestività consentita dal caso concreto, ove possibile entro la medesima giornata di ricezione dell'istanza dell'Emittente, allegando l'istanza presentata dall'Emittente e gli eventuali documenti allegati. Entro due giorni lavorativi dalla data di ricezione della richiesta da parte di Consob, **Banca d'Italia** dovrà fornire riscontro fornendo un **parere sulla sussistenza del rischio di stabilità dell'emittente e del sistema finanziario** e sull'esistenza di un **interesse pubblico al ritardo** della comunicazione di **informazioni privilegiate** (è prevista però la possibilità che, in considerazione delle esigenze di celerità sottese al procedimento, le due Autorità concordino tempistiche di riscontro più ampie).